

L'Agenzia delle entrate ha reso disponibili i modelli per la fideiussione e la cauzione

Rimborsi Iva, garanzie leggere

Non rilevano più gli interessi da erogazione tardiva

DI FRANCO RICCA

Garanzie più leggere per i rimborsi dell'Iva. Nella procedura semplificata, non si tiene più conto degli interessi per ritardata erogazione del rimborso. In nessun caso, inoltre, detti interessi concorrono alla determinazione della somma sulla quale calcolare gli interessi da garantire, per tutta la durata della garanzia, per l'eventualità di indebito rimborso. Queste alcune novità introdotte dall'agenzia delle entrate con il provvedimento del 26 giugno 2015, con il quale sono stati approvati:

- il nuovo modello di polizza fideiussoria/contratto di fideiussione bancaria da prestare a garanzia dei rimborsi Iva ai sensi dell'art. 38-bis del dpr n. 633/72, in sostituzione di quello approvato nel 2004

- il nuovo modello per la costituzione della cauzione mediante deposito in titoli pubblici, in alternativa alla fideiussione, in sostituzione del precedente approvato il 30 dicembre 2014.

Le modifiche apportate tengono conto delle novità in tema di esecuzione dei rimborsi Iva introdotte dal dlgs n. 175/2014, finalizzate tra l'altro ad accelerarne l'erogazione (oltre che a ridurre l'obbligatorietà delle garanzie). Per queste ragioni, infatti, il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo dei rimborsi con procedura ordinaria, sia annuali che infrannuali, è stato ridotto da 120 a 60 giorni. Per i rimborsi (annuali) con procedura semplificata, che vengono liquidati direttamente dall'agente della riscossione (c.d. conto fiscale), invece, il periodo, già stabilito in 60 giorni, è stato del tutto soppresso. A tale proposito, il provvedimento precisa che deve considerarsi aggiornato in senso consequenziale il paragrafo 2.4 della circolare n. 32/2014. Inoltre, come accennato, gli interessi da ritardata liquidazione, quando anche calcolati (rimborso ordinario), non concorrono più, diversamente che in passato, alla determinazione degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia. I nuovi modelli sono utilizzabili già da oggi, giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell'agenzia. Resta comunque possibile, transitoriamente, utilizzare anche i precedenti modelli fino al 31 dicembre 2015.

© Riproduzione riservata



I modelli sul sito
www.italiaoggi.it/
itaoggi

BREVI

Si conferma anche nel terzo trimestre del 2015 la tendenza al ribasso delle bollette. Dopo le riduzioni nei primi sei mesi dell'anno, dal 1° luglio



Guido Bortoni, presidente dell'Autorità energia e gas

per la famiglia-tipo1 la riduzione della bolletta dell'elettricità sarà del -0,5%, mentre per la bolletta del gas il calo sarà del -1,0%. Lo ha deciso l'Au-

torità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con l'aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori in tutela per il terzo trimestre 2015. Per l'elettricità la spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole2 (1° ottobre 2014- 30 settembre 2015) sarà di circa 506 euro, con un calo del -1,6% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° ottobre 2013-30 settembre 2014), corrispondente a un risparmio di 8 euro. Per il gas la spesa della famiglia tipo per lo stesso periodo sarà di 1.135 euro, con una riduzione del -4,8%, corrispondente a un risparmio di circa 57 euro.

Consip ha indetto, per conto del ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare (Mattm), la gara a procedura ristretta, a lotto unico, per la concessione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), con l'obiettivo di garantire al mercato la possibilità di definire gli adeguati raggruppamenti di imprese per la gestione dei servizi richiesti. Il valore stimato della concessione è di

260 milioni di euro, per i cinque anni di durata del contratto (più ulteriori 24 mesi opzionali) che verrà stipulato con l'aggiudicatario.

«Per la prima volta in Italia si sta costruendo un sistema di opportunità per i giovani e per le aziende. Basti pensare che 600 mila giovani hanno redatto un curriculum in cui indicare le proprie competenze, quindi prendendo coscienza di esse e facendo un investimento su se stessi. Noi fondi interprofessionali dobbiamo essere di supporto, anche facendo comunicazione diffusa sulla svolta che può attuarsi nel tessuto produttivo grazie al Piano. Va incentivata l'adozione di questo strumento di politica attiva, soprattutto presso le micro e le piccole imprese affinché giungano anch'esse a individuare più facilmente le competenze e, quindi, promuovere la propria competitività». Lo ha affermato ieri a Palermo il presidente del fondo interprofessionale Fonarcom e della confederazione datoriale Cifa, Andrea Caf, parlando del Piano garanzia giovani.

Studi di settore, pericoloso saltare il contraddittorio

In tema di studi di settore, se il contribuente non si presenta al contraddittorio ne assume tutte le possibili conseguenze, in quanto l'Ufficio può a quel punto motivare lo stesso accertamento sulla sola base dell'applicazione degli standard e il giudice può valutare, sulla base del principio del libero convincimento, la mancata risposta all'invito. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12290 del 12.06.2015. È ormai del resto orientamento consolidato che l'accertamento tributario da studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati, ma nasce in esito al contraddittorio con il contribuente, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento.

Come però già evidenziato dalla stessa Corte, con la Sentenza n. 4624 del 22 febbraio 2008, la motivazione dell'Ufficio a seguito del contraddittorio deve contenere «una adeguata replica, tale da superare le deduzioni del contribuente». E se dunque, per volontà del contribuente, che non si è presentato all'invito, contraddittorio non c'è stato, è evidente che la replica non ci sarà, essendo a quel punto sufficiente, almeno dal punto di vista della motivazione, il semplice scostamento dai risultati dello studio. Recentemente è stato comunque approvato dalla Camera un documento che richiama la necessità di una revisione degli studi di settore ed in particolare l'opportunità di procedere a una revisione degli studi di settore, prevedendo la riduzione del loro numero e rendendoli più efficaci attraverso una continua verifica ed eventuale modifica delle modalità di calcolo.

Per impedire allora gli effetti, anche probatori, del contraddittorio obbligatorio (per affrontare il quale in contribuente deve andare incontro a costi e spese), si potrebbero allora aggiungere dei righe in dichiarazione dei redditi, dando la possibilità di evidenziare gli scostamenti e i motivi del mancato adeguamento e dovendo essere a quel punto l'Amministrazione, previo contraddittorio, a spiegare perché quelle giustificazioni non sono ritenute idonee.

Giambattista Palumbo

© Riproduzione riservata

I dividendi black list in cerca di certezze

Dividendi black list in cerca di certezze. Il decreto «internazionalizzazione» prevede infatti il riconoscimento di un credito d'imposta alle controllanti italiane che disapplicano la normativa Cfc e rimpatriano gli utili, per evitare loro una tassazione maggiore rispetto a quelle che applicano la Cfc e tassano per trasparenza il reddito della partecipata black list. Ma secondo il consorzio studi e ricerche fiscali del gruppo Intesa Sanpaolo, che ha affrontato il tema nella circolare n. 4 del 25 giugno 2015, in assenza di una disciplina transitoria restano alcuni dubbi circa il meccanismo di calcolo del credito d'imposta per quanto riguarda le partecipazioni già detenute al momento di entrata in vigore della novità. In particolare, non è chiaro se le imposte da considerare ai fini del calcolo del tax credit siano tutte quelle pagate dalla controllata estera fin dall'inizio del periodo di possesso delle quote (e quindi anche riferite ad annualità precedenti alle modifiche del dlgs), oppure se le imposte rilevanti siano solo quelle versate dall'entrata in vigore della nuova disciplina in poi. La prima soluzione, evidenzia il documento, «consentirebbe di porre rimedio agli effetti distorsivi del passato, recuperando le imposte assolte non dedotte in occasione di precedenti distribuzioni di utili». Calcolare il credito avvalendosi solo delle imposte future, invece, «cristallizzerebbe la situazione creata per effetto della disciplina anteriore alla modifica, consolidando il diverso trattamento fiscale dei dividendi percepiti nei periodi d'imposta precedenti». La possibilità di utilizzare anche le imposte pregresse, tuttavia, potrebbe scontrarsi con l'esigenza di mantenere invariato il gettito, fissata dalla legge n. 23/2014 e ribadita peraltro nella relazione governativa. Pertanto, sebbene la norma non lo preveda espressamente, la circolare evidenzia che le imposte pagate all'estero dalla partecipata durante il periodo di possesso della partecipazione dovrebbero essere «memorizzate» e utilizzate, per l'attribuzione del credito d'imposta, in occasione di ciascuna distribuzione di utili. «In tal senso sembra deporre anche la disposizione riguardante l'attribuzione del credito d'imposta sulle plusvalenze realizzate sulla partecipazione», chiosa la circolare, «secondo cui la detrazione del credito d'imposta spetta per l'ammontare non utilizzato dal cedente in occasione della distribuzione di dividendi».

Valerio Stroppa

© Riproduzione riservata